

N. 4347-2678-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

n. 4347

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(PISANU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(MAZZELLA)

Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto  
d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

*Presentato il 3 ottobre 2003*

E

## PROPOSTA DI LEGGE

n. 2678, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARBONELLA, ACQUARONE, ANGIONI, ENZO BIANCO, BINDI,  
BLASI, BOCCIA, BRESSA, CAMO, CARRA, CASTAGNETTI, D'ALEMA,  
DE MITA, DELBONO, DI GIOIA, FIORONI, FRANCESCHINI, FU-  
SILLO, GIACHETTI, ALBERTO GIORGETTI, LECCISI, LETTA, LET-  
TIERI, SANTINO ADAMO LODDO, MARINI, MOLINARI, MONACO,  
REALACCI, ROTUNDO, RUTELLI, SAIA, SANDI, SINISI, VITALI**

Disposizioni per l'incremento della dotazione organica  
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

*Presentata il 22 aprile 2002*

(Relatore: **MIGLIORI**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 4 febbraio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 4347. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 2678 si veda il relativo stampato.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 4347, come modificato dagli emendamenti approvati dalla I Commissione,

rilevato che il disegno di legge in esame reca una delega legislativa al Governo per il passaggio ad un regime di diritto pubblico della disciplina del rapporto di impiego e del trattamento economico del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sottolineato che una delega legislativa per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco — anche in relazione all'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale — è già contenuta nell'articolo 11 della legge di semplificazione 2001 (legge n. 229/2003) ed il termine per l'esercizio della stessa (18 mesi dall'entrata in vigore della legge, ovvero entro marzo 2005) non è ancora scaduto; inoltre, in tempi recentissimi è stato pubblicato il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 2, comma 1, lettera a), dovrebbe chiarirsi il richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 47, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con riguardo agli accordi negoziali in materia di rapporto di impiego del personale dei vigili del fuoco. Al riguardo, infatti si evidenzia che nella disposizione in esame si demanda l'individuazione delle organizzazioni sindacali ammesse al tavolo negoziale ad un "decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mentre il medesimo articolo 43 demanda l'individuazione delle organizzazioni sindacali direttamente all'ARAN;

sempre con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se il richiamo dell'articolo 47, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 riguardi esclusivamente la delibera della Corte dei conti ovvero la procedura di recepimento nella sua interezza. Al riguardo, si osserva infatti che la norma dispone che al recepimento degli accordi negoziali si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, "previa

delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso", mentre il citato articolo 47, comma 5 già stabilisce in quindici giorni il tempo entro il quale la Corte dei conti deve deliberare;

all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4), dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire a quale tipologia di regolamento, da emanare "ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400", la norma in esame intenda affidare l'attuazione dei decreti legislativi, dal momento che il comma 1 del citato articolo 17 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si possa — tra l'altro — dare attuazione ed esecuzione alle leggi ed ai decreti legislativi, mentre il comma 3 si riferisce a decreti ministeriali;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di adottare espressioni omogenee, dal momento che nel comma 1, alinea, si delega correttamente il Governo ad « adottare » uno o più decreti legislativi, mentre il successivo comma 2, secondo periodo ed il comma 3 utilizzano invece le espressioni "sono emanati" e "da emanare" ».

---

## PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione Difesa,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4347, recante « Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

---

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione, sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

considerato che:

la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4 non appare correttamente formulata, in quanto, da un lato, non risulta riferita al nuovo triennio 2004-2006 e, dall'altro lato, non indica l'ammontare degli oneri da porre a carico di ciascun accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo;

i predetti accantonamenti, comunque, nel loro insieme, non presentano le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri indicati all'articolo 4;

gli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis* risultano privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui:

gli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2 corrispondono agli oneri quantificati dalla relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge;

i predetti oneri possono essere posti a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, in quanto le relative risorse non riguardano l'adempimento di obblighi internazionali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso l'articolo 2-*bis*;

all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4), pari ad euro 15.500.000 per l'anno 2004, ad euro 12.956.000 per l'anno 2005 e ad euro 12.579.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

**PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)**

La XI Commissione sul nuovo testo del disegno di legge n. 4347

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4347

ART. 1.

*(Regime di diritto pubblico  
del rapporto di impiego).*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali ».

ART. 2.

*(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato « vigili del fuoco e soccorso pubblico », con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale delle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disci-

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Regime di diritto pubblico  
del rapporto di impiego).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. *Identico:*

a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato « vigili del fuoco e soccorso pubblico », con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale delle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disci-

plinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale vigenti per il pubblico impiego. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda;

plinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo **le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.** I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, **previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso.** Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro

le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:

1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;

2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale ed orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;

c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali, prevedendo:

1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla di-

giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

b) *identica:*

c) *identica:*



rigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferme restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;

4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;

e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

d) *identica*;

e) *identica*.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

## ART. 3.

*(Disposizione transitoria).*

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 15.500.000 euro per l'anno 2003, in 12.956.000 euro per l'anno 2004 ed in 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede, **quanto a 15.500.000 euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, con-**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## ART. 3.

*(Disposizione transitoria).*

*Identico.*

## ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante **dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4), pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.956.000 euro per l'anno 2005 e a 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2006**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello

**vertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212; quanto a 12.956.000 euro per l'anno 2004 e a 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2005**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2004**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

€ 0,30



\*14PDL005480\*